Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 14 luglio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 aprile 1941-XIX, n. 620.

Inclusione della fiduciaria dei Fasci femminili nel Comitato di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 9 del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali delle corporazioni, di cui al R. decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, modificato in base all'art. 2 del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1387, è sostituito dal seguente:

Art. 9. — Il Comitato di presidenza è composto del prefetto presidente, del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, del vice presidente, dei presidenti e vice presidenti di sezione, della fiduciaria della Federazione dei Fasci femminili, e di un rappresentante, nel Consiglio generale, rispettivamente, delle Unioni interprovinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle aziende del credito e dell'assicurazione, dell'Unione provinciale dei professionisti e degli artisti, e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Qualora detti rappresentanti nel Consiglio generale siano più di uno per ciascuna categoria, il prefetto determinerà quale di essi dovrà far parte del Comitato di presidenza.

I presidenti delle Sezioni sono nominati dal Ministro per le corporazioni su designazione del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato. Sono di diritto vice presidenti di sezione i dirigenti delle Unioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori delle rispettive categorie.

Ove esista la Sezione marittima, funzioneranno da vice presidenti di questa e vice presidenti della Sezione industriale.

Il Comitato di presidenza, oltre alle attribuzioni di cui all'art. 23 del presente testo unico, ha anche i seguenti compiti:

provvedere all'accertamento, alla determinazione dei prezzi e al controllo di essi nell'ambito della Provincia, secondo le direttive dei competenti organi corporativi centrali;

svolgere azione, di intesa con le Associazioni professionali, per la regolare e sollecita stipulazione dei contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nell'ambito della Provincia;

pronunciarsi sulle questioni relative ai licenziamenti dei lavoratori rivestiti di cariche sindacali. Contro la decisione dei Comitati di presidenza a questo riguardo è data facoltà di ricorso alla Commissione centrale costituita presso il Ministero delle corporazioni ai termini del decreto del DUCE del Fascimo, Capo del Governo, in data 4 maggio 1933-XI.

Il segretario della Federazione dei Fasci di combattimento può — quando lo ravvisi opportuno — sottoporre all'esame del Comitato di presidenza, per le sue eventuali deliberazioni, determinate questioni che interessino la vita economica della Provincia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 18 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — AMICUCCI — PUTZOLU — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 giugno 1941-XIX, n. 621.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1939-40.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1939-40, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . L. 62.635.074.274,47
delle quali furono riscosse . . . . . » 59.943.553.351,91

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 2.691.520.922,56

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1939-40, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . L. 69.555.163.957,80
delle quali furono pagate . . . . . » 51.976.568.777,03

e rimasero da pagare . . . . . . L. 17.578.595.180,77

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1939-40 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata . . . . L. 32.350.480.561,31
Spesa . . . . » 60.388.864.195,53

Disavanzo effettivo . . . . — L. 28.038.383.634,22

Movimento di capitali.

Entrata . . . . L. 30.284.593.713,16
Spesa . . . . » 9.166.299.762,27

Avanzo per movimento di capitali . + L. 21.118.293.950,89

Riepilogo generale.

Entrata	L.	62.635.074.274,47
Spesa	»	69.555.163.957,80
Disavanzo finale	— L.	6.920.089.683,33

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1938-39 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1938-39 restano determinate, come dal conto consuntivo

del bilancio, in	L.	5.202.794.006,85
delle quali furono riscosse	»	2.564.060.549,29
e rimasero da riscuotere	L.	2.638.733.457,56

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1938-39 restano determinate, come dal conto consutivo del

bilancio, in	L.	13.428.634.799,79
delle quali furono pagate	»	8.970.183.090,02
e rimasero da pagare	L.	4.458.451.709,77

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1939-40.

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1939-1940 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1939-40 (art. 1)	L.	2.691.520.922,56
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)	»	2.638.733.457,56
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna *s* del riassunto generale)	»	724.497.358,86
Residui attivi al 30 giugno 1940	L.	6.054.751.738,98

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1939-40 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1939-40 (art. 2)	L.	17.578.595.180,77
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	»	4.458.451.709,77
Residui passivi al 30 giugno 1940	L.	22.037.046.890,54

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 8.

E' accertato nella somma di L. 61.320.599.830,46 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1939-40, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1939-1940	L.	62.635.074.274,47
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1938-39, cioè: Accertati: al 1° luglio 1939 L. 13.638.402.478,05; al 30 giugno 1940 » 13.428.634.799,79	»	209.767.678,26
Disavanzo finanziario al 30 giug. 1940	»	61.320.599.830,46
	L.	124.165.441.783,19

Passività.

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1939	L.	54.295.051,275,38
Spese dell'esercizio finanziario 1939-1940	»	69.555.163.957,80
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1938-39, cioè: Accertati: al 1° luglio 1939 L. 5.512.407.867,18; al 30 giugno 1940 » 5.202.794.006,85	»	309,613.860,33
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento di contabilità generale	»	5.612.689,68
	L.	124.165.441.783,19

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di L. 5.612.689,68 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1939-40, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924-II, n. 827.

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI.

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1939-40, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del

Ministero delle finanze in	L.	1.164.637.392,88
delle quali furono riscosse	»	1.155.938.275,41
e rimasero da riscuotere	L.	8.699.117,47

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1939-1940, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in

l'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	1.164.637,392,88
delle quali furono pagate	»	927.230.719,50
e rimasero da pagare	L.	237.406.673,38

Art. 12.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1938-39 restano determinate in . . . . L. 43.924.730,89
delle quali furono riscosse . . . » 43.371.770,35

e rimasero da riscuotere . . . L. 552.960,54

Art. 13.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1938-39 restano determinate in L. 253.602.801,67
delle quali furono pagate . . . » 224.938.171,31

e rimasero da pagare . . . . L. 28.664.630,36

Art. 14.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1939-1940, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1939-1940 (art. 10)	L.	8.699.117,47
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 12)	»	552.960,54
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . .	»	19.282.629,18
Residui attivi al 30 giugno 1940 . .	L.	28.534.707,19

Art. 15.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1939-40, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1939-40 (art. 11)	L.	237.406.673,38
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 13) .	»	28.664.630,36
Residui passivi al 30 giugno 1940 . .	L.	266.071.303,74

Art. 16.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1939-40, risulta come appresso:

Attività:

Entrate dell'esercizio 1939-40 . .	L.	1.164.637.392,88
Pareggio nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1938-39		—
	L.	1.164.637.392,88

Passività:

Spese dell'esercizio 1939-40 . . .	L.	1.164.637.392,88
Pareggio nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1938-39		—
	L.	1.164.637.392,88

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1939-40, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 48.028.495,47
delle quali furono riscosse . . . » 25.720.930,75

e rimasero da riscuotere . . . L. 22.307.564,72

Art. 18.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1939-40, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 52.561.672,51
delle quali furono pagate . . . » 28.265.578,19

e rimasero da pagare . . . . L. 24.296.094,32

Art. 19.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1938-39 restano determinate in . . . . L. 18.641.184,95
delle quali furono riscosse . . . » 10.113.916,36

e rimasero da riscuotere . . . L. 8.527.268,59

Art. 20.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1938-39 restano determinate in . . . . L. 39.998.328,24
delle quali furono pagate . . . » 18.223.469,42

e rimasero da pagare . . . . L. 21.774.858,82

Art. 21.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1939-40 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1939-1940 (art. 17)	L.	22.307.564,72
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 19)	»	8.527.268,59
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) .		—
Residui attivi al 30 giugno 1940 . .	L.	30.834.833,31

Art. 22.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1939-40 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1939-40 (articolo 18)	L.	24.296.094,32
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 20) .	»	21.774.858,82
Residui passivi al 30 giugno 1940 . .	L.	46.070,953,14

Art. 23.

E' accertata nella somma di lire 19.585.520,25 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, alla fine dell'esercizio 1939-40, risultante dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1939-1940		L.	48.028.495,47
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1938-39:			
Accertati:			
al 1° luglio 1939	L. 40.053.145,04		
al 30 giugno 1940	» 39.998.328,24		
		»	54.816,80
Differenza passiva al 30 giugno 1940		»	19.585.520,25
		L.	67.668.832,52

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1939		L.	15.107.080,01
Spese dell'esercizio finanziario 1939-40		»	52.561.672,51
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1938-39:			
Accertati:			
al 1° luglio 1939	L. 18.641.264,95		
al 30 giugno 1940	» 18.641.184,95		
		»	80 —
		L.	67.668.832,52

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 24.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1939-40, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno

in	L.	88.549.338,64
delle quali furono riscosse	»	84.057.424,64
e rimasero da riscuotere	L.	4.491.914 —

Art. 25.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1939-1940 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite

in	L.	88.756.245,71
delle quali furono pagate	»	81.711.534,64
e rimasero da pagare	L.	7.044.711,07

Art. 26.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio

1938-39 restano determinate in	L.	10.946.759,99
delle quali furono riscosse	»	522.922,65
e rimasero da riscuotere	L.	10.423.837,34

Art. 27.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1938-

1939 restano determinate in	L.	10.044.410,70
delle quali furono pagate	»	7.092.673,07
e rimasero da pagare	L.	2.951.737,63

Art. 28.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1939-1940 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1939-1940 (art. 24)	L.	4.491.914 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 26)	»	10.423.837,34
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)	»	5.084,55
Residui attivi al 30 giugno 1940	L.	14.920.835,89

Art. 29.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1939-40, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1939-40 (articolo 25)	L.	7.044.711,07
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 27)	»	2.951.737,63
Residui passivi al 30 giugno 1940	L.	9.996.448,70

Art. 30.

E' accertata nella somma di L. 5.520.718,14 la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1939-40, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Differenza attiva al 1° luglio 1939		L.	5.164.121,11
Entrate dell'esercizio finanziario 1939-1940		»	88.549.338,64
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1938-39, cioè:			
Accertati:			
al 1° luglio 1939	L. 10.790.012,84		
al 30 giugno 1940	» 10.044.410,70		
		»	745.602,14
		L.	94.459.061,89

Passività.

Spese dell'esercizio finanziario 1939-1940		L.	88.756.245,71
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1938-39, cioè:			
Accertati:			
al 1° luglio 1939	L. 11.128.858,03		
al 30 giugno 1940	» 10.946.759,99		
		»	182.098,04
Differenza attiva al 30 giugno 1940		»	5.520.718,14
		L.	94.459.061,89

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 31.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1939-40, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero

dell'interno, in	L.	3.182.221,13
delle quali furono riscosse . . .	»	3.155.571,09
e rimasero da riscuotere . . .	L.	26.650,04

Art. 32.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1939-1940, per la competenza propria del-

l'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	3.328.088,03
delle quali furono pagate . . .	»	1.902.414,47
e rimasero da pagare	L.	1.425.673,56

Art. 33.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio

1938-39 restano determinate in . .	L.	58.921,22
delle quali furono riscosse . . .	»	53.010,83
e rimasero da riscuotere . . .	L.	5.910,39

Art. 34.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio

1938-39 restano determinate in . .	L.	1.740.297,60
delle quali furono pagate . . .	»	852.913,89
e rimasero da pagare	L.	887.383,71

Art. 35.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1939-1940, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1939-40 (articolo 31)	L.	26.650,04
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 33)	»	5.910,39
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) .	»	2.289,24
Residui attivi al 30 giugno 1940 . .	L.	34.849,67

Art. 36.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1939-40 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1939-40 (art. 32) . . .	L.	1.425.673,56
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 34) .	»	887.383,71
Residui passivi al 30 giugno 1940 .	L.	2.313.057,27

Art. 37.

E' accertata nella somma di lire 64.379,74 la differenza attiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1939-40, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Differenza attiva al 1° luglio 1939 .			L.	42.323,04
Entrate dell'esercizio finanziario 1939-1940			»	3.182.221,13
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1938-39:				
Accertati:				
al 1° luglio 1939 .	L.	1.908.823,92		
al 30 giugno 1940 .	»	1.740.297,60		
			»	168.526,32
			L.	3.393.070,49

Passività.

Spese dell'esercizio finanziario 1939-40			L.	3.328.088,03
Pareggio nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1938-39:				
Accertati:				
al 1° luglio 1939 .	L.	59.523,94		
al 30 giugno 1940 .	»	58.921,22		
			»	602,72
Differenza attiva al 30 giugno 1940 .			»	64.379,74
			L.	3.393.070,49

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI.

Art. 38.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali accertate nell'esercizio finanziario 1939-40, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del

Ministero dell'interno, in . . .	L.	5.256.880,71
delle quali furono riscosse . . .	»	5.032.312,20
e rimasero da riscuotere . . .	L.	224.568,51

Art. 39.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1939-40, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano

dal conto consuntivo, in	L.	5.731.641,93
delle quali furono pagate . . .	»	4.541.538,04
e rimasero da pagare	L.	1.190.103,89

Art. 40.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1938-39, restano determinate, come dal conto consuntivo

dell'Azienda, in	L.	1.350.540,81
delle quali furono riscosse . . .	»	278.600,28
e rimasero da riscuotere . . .	L.	1.071.940,53

Art. 41.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1938-1939, restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . L. 1.386.017,20
delle quali furono pagate . . . » 542.112,62

e rimasero da pagare . . . . L. 843.904,58

Art. 42.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1939-1940 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1939-40 (art. 38)	L.	224.568,51
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 40)	»	1.071.940,53
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna s del conto consuntivo)	»	344.721,17
Residui attivi al 30 giugno 1940 . .	L.	1.641.230,21

Art. 43.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1939-40, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1939-40 (art. 39) . .	L.	1.190.103,89
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 41) .	»	843.904,58
Residui passivi al 30 giugno 1940 . .	L.	2.034.008,47

Art. 44.

E' accertata nella somma di L. 761.862,35 la differenza attiva del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, alla fine dell'esercizio 1939-40, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Differenza attiva al 1° luglio 1939 . .			L.	937.499,90
Entrate dell'esercizio finanz. 1939-40 .			»	5.256.880,71
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1938-39:				
Accertati:				
al 1° luglio 1939 .	L.	1.684.760,44		
al 30 giugno 1940 .	»	1.386.017,20		
			»	298.743,24
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1938-39:				
Accertati:				
al 1° luglio 1939 .	L.	1.350.160,38		
al 30 giugno 1940 .	»	1.350.540,81		
			»	380,43
			L.	6.493.504,28

Passività.

Spese dell'esercizio 1939-40 . . .	L.	5.731.641,93
Differenza attiva al 30 giugno 1940 .	»	761.862,35
	L.	6.493.504,28

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

Art. 45.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, accertate nell'esercizio finanziario 1939-40, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa dei Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in . . . . L. 873.330.092,10
delle quali furono riscosse . . . » 657.058.693,23

e rimasero da riscuotere . . . L. 216.271.398,87

Art. 46.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1939-1940, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 873.330.092,10
delle quali furono pagate . . . » 577.494.561,81

e rimasero da pagare . . . . L. 295.835.530,29

Art. 47.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1938-39 restano determinate in . L. 168.208.786,40
delle quali furono riscosse . . . » 6.413.146,74

e rimasero da riscuotere . . . L. 161.795.639,66

Art. 48.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1938-1939 restano determinate in . . . L. 237.142.444,09
delle quali furono pagate . . . » 130.915.337,86

e rimasero da pagare . . . . L. 106.227.106,23

Art. 49.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1939-1940 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1939-1940 (art. 45)	L.	216.271.398,87
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi preced. (art. 47)	»	161.795.639,66
Somme riscosse e non versate (colonna s del conto consuntivo) . . .	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1940 . .	L.	378.067.038,53

Art. 50.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1939-40 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1939-40 (art. 46) . .	L.	295.835.530,29
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 48) .	»	106.227.106,23
Residui passivi al 30 giugno 1940 . .	L.	402.062.636,52

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI.

Art. 51.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1939-40, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura

e foreste, in	L.	36.135.506,29
delle quali furono riscosse . . .	»	28.813.854,90
e rimasero da riscuotere . . .	L.	7.321.651,39

Art. 52.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1939-40, per la competenza propria dell'esercizio mede-

simo, sono stabilite in	L.	36.135.506,29
delle quali furono pagate . . .	»	23.446.425,76
e rimasero da pagare	L.	12.689.080,53

Art. 53.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'eserci-

zio 1938-39 restano determinate in .	L.	10.093.291,60
delle quali furono riscosse . . .	»	8.281.858,26
e rimasero da riscuotere . . .	L.	1.811.433,34

Art. 54.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1938-

1939 restano determinate in . . .	L.	21.892.515,15
delle quali furono pagate . . .	»	7.653.919,74
e rimasero da pagare	L.	14.238.595,41

Art. 55.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1939-1940, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1939-1940 (art. 51)	L.	7.321.651,39
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi preced. (art. 53)	»	1.811.433,34
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) .	»	5.309.179,05
Residui attivi al 30 giugno 1940 . .	L.	14.442.263,78

Art. 56.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1939-40 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1939-40 (articolo 52)	L.	12.689.080,53
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 54) .	»	14.238.595,41
Residui passivi al 30 giugno 1940 . .	L.	26.927.675,94

Art. 57.

E' accertata nella somma di L. 10.578.777,52 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1939-40, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1939-1940			L.	36.135.506,29
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1938-39:				
Accertati:				
al 1° luglio 1939 .	L.	21.933.866,45		
al 30 giugno 1940 .	»	21.892.515,15		
			»	41.351,30
Differenza passiva al 30 giugno 1940 .			»	10.578.777,52
			L.	46.755.635,11

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1939 .	L.	10.620.128,82
Spese dell'esercizio finanziario 1939-40	»	36.135.506,29
Pareggio nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1938-39	»	—
	L.	46.755.635,11

ARCHIVI NOTARILI.

Art. 58.

E' approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1939-40, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	13.258.646,06
Spesa	»	12.790.680,16
Differenza . . .	L.	467.965,90

CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA.

Art. 59.

E' approvato il conto consuntivo del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio 1939-40 nelle seguenti risultanze:

Entrate	L.	1.433.489,97
Spese	»	1.114.125,58
Avanzo . . .	L.	319.364,39

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 26 maggio 1941-XIX, n. 622.

Riconoscimento del trapasso alla Società Varesina Imprese Trasporti (S.V.I.T.) dei servizi pubblici di trasporto dati in concessione alla Società Varesina per Imprese Elettriche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1883, n. 1195 (serie 3ª), col quale fu approvata la convenzione 17 dicembre 1882 per la concessione alla Banca Svizzera Italiana della costruzione e dell'esercizio d'una ferrovia da Luino a Fornasette;

Visto il R. decreto 3 febbraio 1884, n. 1952 (serie 3ª), col quale fu approvata la convenzione 29 gennaio 1884 per il prolungamento sino a Ponte Tresa della ferrovia predetta;

Visto il Nostro decreto 3 febbraio 1921, n. 259, col quale fu approvata la convenzione 30 dicembre 1920 con la Società Varesina per Imprese Elettriche, subentrata nella concessione dell'intera ferrovia Ponte Tresa-Luino, per l'elettrificazione della ferrovia medesima;

Visto il R. decreto 12 novembre 1899, n. CCCLIV (parte supplementare), col quale fu approvata la convenzione 11 novembre 1899 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia elettrica Bettole di Varese-Luino alla Società anonima delle tramvie e ferrovie elettriche Varesine, che successivamente, giusta deliberazione 31 gennaio 1906 dell'assemblea generale e straordinaria omologata il 12 febbraio 1906 dal Regio tribunale di Varese, assumeva la ragione sociale di Società Varesina per Imprese Elettriche;

Visto il Nostro decreto 29 dicembre 1912, n. 1467, col quale fu approvata la convenzione 25 novembre 1912 per la concessione alla predetta Società Varesina per Imprese Elettriche della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a trazione elettrica Ghirla-Ponte Tresa;

Ritenuto che con decreto 18 giugno 1896, n. 23851/4225, del Ministro per i lavori pubblici, la Società anonima Varesina, poi Società Varesina per Imprese Elettriche, fu autorizzata a costruire ed esercitare a trazione elettrica una tramvia da Varese al Sacro Monte (1ª Cappella) concessa dal comune di Varese a detta Società;

Visto il Nostro decreto 26 agosto 1907, n. 404, (parte supplementare), col quale la medesima Società Varesina per Imprese Elettriche fu autorizzata ad impiantare ed esercitare a Varese:

a) un binario di collegamento di due esistenti binari tronchi della tramvia Varese-Masnago;

b) un doppio binario sulla linea Varese-Prima Cappella pel tratto da piazza Porcari alla via Morosini;

c) un secondo binario di collegamento tra le due tramvie medesime in piazza Porcari;

d) un binario tra piazza XX Settembre ed il viale Umberto lungo la via Orrigoni;

e) un binario tronco dietro il nuovo fabbricato viaggiatori della stazione tramviaria;

Visti i Nostri decreti 23 settembre 1910, n. 963, 25 settembre 1910, n. 385 (parte supplementare), 19 marzo 1911, n. 413, 6 aprile 1911, n. 438, 13 aprile 1911, n. 560, 22 ottobre 1911, n. 1227, coi quali furono accordate alla Società Varesina per Imprese Elettriche:

1) la concessione di costruire ed esercitare a trazione elettrica una tramvia da Varese a Bobbiate;

2) la concessione di costruire ed esercitare a trazione elettrica una tramvia da Varese a Masnago;

3) la concessione di costruire ed esercitare, a trazione funicolare, un tronco tramviario in prolungamento della tramvia Varese-Prima Cappella fino al monte Tre Croci, in prossimità del Campo dei Fiori;

4) la concessione di costruire ed esercitare, parte a trazione elettrica parte a trazione funicolare, un tronco tramviario in prolungamento della tramvia Varese-Prima Cappella, fino a S. Maria del Monte;

5) la concessione di costruire ed esercitare a trazione elettrica una tramvia da Varese a Bizzozzero;

6) la concessione di costruire ed esercitare a trazione elettrica una tramvia da Varese (bivio Due Strade) ad Azzate;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 60, col quale fu approvata la convenzione 13 dicembre 1915 per la concessione alla Società Varesina per Imprese Elettriche della costruzione e dell'esercizio della tramvia elettrica Varese Belforte;

Vista la domanda 20 marzo 1940-XVIII della Società Varesina per Imprese Elettriche e della Società Varesina Imprese Trasporti (S.V.I.T.) diretta ad ottenere che vengano trasferite a nome di quest'ultima le concessioni avanti menzionate, nonchè quella dell'esercizio della funicolare del Colle dei Campigli;

Ritenuto che con atto 3 marzo 1940-XVIII, n. 4303/2431 di repertorio, a rogito dott. Luigi Zanzi, notaio ad Arcisate, registrato a Varese il 22 stesso mese al n. 1532, vol. 160, e trascritto all'Ufficio ipotech di Varese il 1° giugno stesso anno al n. 1882, reg. d'ordine n. 1641, la Società Varesina per Imprese Elettriche ha apportato nella Società Varesina Imprese Trasporti (S.V.I.T.) l'intera azienda di trasporti ferroviari, tramviari, funicolari (ivi compresa la centrale idroelettrica di Ferrera) di proprietà di essa Società Varesina per Imprese Elettriche;

Che con decreto 23 gennaio 1941-XIX, n. 76, del Ministro per i lavori pubblici, la Società Prealpina di Elettricità (S.P.E.) è stata riconosciuta, subordinatamente alle condizioni di cui al decreto stesso, titolare della concessione di derivazione d'acqua dal torrente Molinera e dai suoi affluenti di sinistra e dal lago Delio, nonchè della concessione di derivazione d'acqua del torrente Giona ed affluente Cosmera, concessioni entrambe facenti parte dell'apporto alla predetta Società dell'azienda elettrica di produzione e di distribuzione di energia elettrica di proprietà della Società Varesina per Imprese Elettriche;

Che la Società Varesina per Imprese Elettriche, giusta deliberazione 13 dicembre 1940-XIX del proprio Consiglio di amministrazione, ha assunto l'obbligo di provvedere alla copertura delle perdite di esercizio delle linee ferroviarie e tramviarie apportate alla Società Varesina Imprese Trasporti (S.V.I.T.) per il periodo di tempo necessario all'istruttoria ed all'attuazione delle proposte, già prodotte, per la sistemazione dei servizi di trasporto esercitati da quest'ultima Società;

Che la Società Prealpina di Elettricità (S.P.E.), giusta deliberazione 24 settembre 1940-XVIII del proprio Consiglio di amministrazione, e la Società Varesina Imprese Trasporti

(S.V.I.T.) giusta deliberazione 13 dicembre 1940-XIX del proprio Consiglio di amministrazione, hanno approvato il testo dei due contratti, stipulati tra le Società medesime il 9 dicembre 1940-XIX, relativi, l'uno, alla fornitura da parte della S.P.E. alla S.V.I.T. di tutta l'energia occorrente alla trazione sulle linee apportate alla medesima S.V.I.T., nonchè di quella per l'illuminazione delle vetture e per la forza motrice dell'officina, e, l'altro, per la fornitura da parte della S.V.I.T. alla S.P.E. di tutta l'energia producibile con l'impianto idroelettrico di Ferrera facente parte dell'azienda di trasporti ferroviari, tramviari e funicolari apportata alla detta S.V.I.T. dalla Società Varesina per Imprese Elettriche;

Che il comune di Varese con deliberazione 19 aprile 1941-XIX del podestà ha dato il proprio assenso al trapasso alla Società Varesina Imprese Trasporti (S.V.I.T.) della concessione della tramvia da Varese al Sacro Monte (1ª Cappella) subordinatamente alla condizione che la Società Varesina per Imprese Elettriche resti impegnata a sostenere gli eventuali disavanzi della S.V.I.T. sino a quando la rete tramviaria non sia sistemata tecnicamente e finanziariamente;

Che tale condizione la Società Varesina per Imprese Elettriche ha già accettata con la soprarichiamata deliberazione 13 dicembre 1940-XIX;

Che per quanto concerne la funicolare al Colle dei Campigli presso Varese, la Società Varesina Imprese Trasporti (S.V.I.T.) non può essere riconosciuta titolare della relativa concessione in dipendenza dell'apporto fatto alla Società medesima dalla Società Varesina per Imprese Elettriche, in quanto la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'indicata funicolare è stata assentita con Nostro decreto 28 settembre 1906, n. 399, alla Società anonima « Varese-Kursaal » e la Società Varesina per Imprese Elettriche è soltanto esercente della funicolare medesima giusta autorizzazione data con Nostro decreto 14 febbraio 1907, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto stesso anno al registro 50, foglio 259, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 200 del 23 stesso mese;

Che la Società Varesina Imprese Trasporti (S.V.I.T.) può essere riconosciuta, in luogo e vece della Società Varesina per Imprese Elettriche, titolare delle concessioni delle ferrovie Ponte Tresa-Luino, Bettole di Varese-Luino e Ghirla-Ponte Tresa, nonchè delle tramvie e funicolari, esclusa quella al Colle dei Campigli, indicate nelle premesse del presente decreto subordinatamente alle condizioni accettate dalla Società Varesina per Imprese Elettriche con deliberazione 13 dicembre 1940-XIX e subordinatamente, altresì, alle condizioni di fornitura dell'energia elettrica di cui ai due contratti 9 dicembre 1940-XIX intervenuti tra la Società Varesina Imprese Trasporti (S.V.I.T) e la Società Prealpina di Elettricità (S.P.E.);

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tramvie a trazione meccanica approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni ed aggiunte;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi e quelli dell'Amministrazione governativa nascenti dalla legge e dagli atti di concessione, la Società Varesina Imprese Trasporti (S.V.I.T.) è riconosciuta, in luogo e vece della Società Varesina per Imprese Elettriche ed alle condizioni di cui alle premesse del presente decreto, titolare delle concessioni delle ferrovie Ponte Tresa-Luino, Bettole di Varese-Luino e Ghirla-Ponte Tresa, nonchè delle concessioni ed autorizzazioni per le tramvie e per le funicolari, esclusa quella al Colle dei Campigli, pure indicate nelle premesse del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 30. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 623.
Istituzione di nuovi fogli bollati per cambiali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 17 marzo 1930-VII, n. 142, convertito in legge con la legge 3 luglio 1930-VII, n. 941, con cui fu stabilita una nuova graduazione della tassa di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio;

Visto il R. decreto 12 giugno 1930-VII, n. 892, con cui, in corrispondenza di detta graduazione, furono istituiti nuovi fogli di carta filigranata per cambiali col bollo a tassa graduale, compresa la quietanza;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di completare, nell'interesse del pubblico, la serie esistente dei foglietti anzidetti, con la istituzione di nuovi tagli intermedi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In corrispondenza della graduazione della tassa di bollo stabilita dall'art. 4 del R. decreto-legge 17 marzo 1930-VII, n. 142, convertito in legge con la legge 3 luglio 1930-VII, n. 941, sono istituiti nuovi fogli di carta filigranata per cambiali col bollo a tassa graduale, compresa la quietanza, da L. 11,10 - 13,10 - 15,10 - 17,10 - 19,10 - 21,10 - 22,10 - 23,10 e 24,10.

I detti fogli porteranno impresso, alla destra nel bollo circolare, la indicazione in cifra della tassa graduale di bollo e della tassa di quietanza e sotto l'impronta del detto bollo, racchiuso con targhetta, il prezzo complessivo del foglio in tutte lettere.

Art. 2.

Nella dimensione, nella filigrana, nella iconografia, nei distintivi del bollo, nel fregio di contorno e nel colore della stampa, la nuova carta per cambiali sarà uguale a quella ora in uso.

La somma e la scadenza delle cambiali per le quali può usarsi ciascun foglio ed il prezzo complessivo di questo, saranno indicati nel margine del foglio.

Art. 3.

La vendita dei nuovi foglietti di carta filigranata per cambiali avrà principio a misura che gli Uffici del registro e gli Istituti di credito concessionari del servizio di distribuzione dei valori bollati ne saranno provvisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 33. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 maggio 1941-XIX, n. 624.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di San Potito Martire, in Ascoli Satriano (Foggia).

N. 624. R. decreto 15 maggio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ascoli Satriano, in data 1° gennaio 1940, relativo alla erezione della parrocchia di San Potito Martire, nella Chiesa dallo stesso titolo, in Ascoli Satriano (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1941-XIX

REGIO DECRETO 15 maggio 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Posta S. Lorenzo » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 25 marzo 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'articolo 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Posta S. Lorenzo », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Pasca Michele di Raffaele, alla partita 617, foglio di mappa 148, particelle 11, 15, 16, 17, 18, 20, per la superficie complessiva di Ha. 113.44.71 e con l'imponibile di L. 5102,15.

Il fondo confina: a nord, con proprietà De Biase Lucia e De Biase Luigi; ad est, con tratto ferrovia Foggia-Cervaro e strada vicinale S. Lorenzo; a sud ed ovest, con fondo S. Lorenzo in Saluzzo.

Il fondo suindicato, è di proprietà di detto sig. Barone Pasca Michele;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 aprile 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Posta S. Lorenzo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 275.000 (duecentosettantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Tirana, addì 15 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1941-XIX
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 151. — D'ELIA

(2683)

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Pietrafitta » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 28 febbraio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Pietrafitta », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Barone Giulio fu Enrico, partita 118, foglio di mappa 88, particella 15/*b*, per Ha. 35.40.00 e con l'imponibile di L. 2548,80; foglio di mappa 89, particella 2/*a*, per Ha. 30.47.20 e con l'imponibile di L. 2590,12; foglio di mappa 135, particella 2, per Ha. 0.02.66 e con l'imponibile di L. 1,92; il tutto complessivamente per la superficie di Ha. 65.89.86 e con la rendita imponibile di L. 5140,84.

Detto fondo è diviso in due appezzamenti distinti con le lettere *A* e *B*.

L'appezzamento *A* confina: a nord e nord-ovest, con rimanenti terre della Masseria Pietrafitta dello stesso sig. Barone Giulio; ad est, con terre enfiteutiche delle sorelle Figliolia; a sud, con proprietà del dott. Di Biase Nicola e Siani Maria; ad ovest, con terre del dott. Di Biase.

L'appezzamento *B* confina: a nord, con rimanenti terre della Masseria Pietrafitta; ad est, con proprietà dott. Di Biase; a sud, con la strada vicinale tratturo Troia-Foggia; ad ovest, con terre del comm. Sipari, di Molinari e Morlino e di Suppa Eugenia.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 9 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopra citato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Pietrafitta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 160.000 (centosessantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1941-XIX
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 32. — D'ELIA

(2681)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 giugno 1941-XIX.

Mobilitazione civile dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

L'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U.N.P.A.) è mobilitata civilmente, ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra a decorrere dal 5 marzo 1941-XIX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1941-XIX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1941-XIX
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 77. — LESEN

(2742)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 giugno 1941-XIX.

Mobilitazione civile di aziende e di ditte che esercitano il servizio automobilistico da piazza e da noleggio di rimessa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, sono mobilitate civilmente le aziende e le ditte esercenti il servizio automobilistico da piazza e quello di noleggio di rimessa anche se effettuato con autovetture autorizzate a sostare sulle pubbliche vie nonchè le aziende e le ditte che adibivano autovetture alla locazione senza conducenti e che attualmente sono autorizzate a far circolare le autovetture stesse guidate da conducenti muniti di patente di 3° grado.

La presente disposizione si applica anche a tutto il personale addetto a tale servizio.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1941-XIX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1941-XIX
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 83.

(2743)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 luglio 1941-XIX.

Revoca della nomina del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Villa Literno (Napoli).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il proprio decreto in data 29 gennaio 1941-XIX con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge il prof. Cesare Ventriglia è stato nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Villa Literno, con sede nel comune di Villa Literno (Napoli);

Considerato che il predetto prof. Ventriglia non ha ancora assunto le consegne dell'azienda e che il suo predecessore, rag. Amedeo Pisciotta, già richiamato alle armi, ha cessato dal servizio;

Decreta:

E' revocata la nomina del prof. Cesare Ventriglia a liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Villa Literno, con sede nel comune di Villa Literno (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2741)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 luglio 1941-XIX.

Scioglimento degli organi amministrativi e nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Forenza (Potenza) e sostituzione dei commissari straordinari delle Casse comunali di credito agrario di Valsinni (Matera) e Trivigno (Potenza).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Forenza (Potenza) sono sciolti ed il sig. Michele Travaglini fu Domenico è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale anzidetta, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Sono nominati commissari straordinari per la temporanea gestione delle Casse comunali di credito agrario appresso indicate, in sostituzione degli attuali commissari straordinari:

1) Il sig. Luigi Langella fu Francesco per la Cassa comunale di credito agrario di Valsinni (Matera);

2) Il sig. Ferdinando Prete di Rocco per la Cassa comunale di credito agrario di Trivigno (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2740)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società anonima italiana « Canadian Pacific Railway », con sede a Roma, e sottoposizione a liquidazione della Società medesima.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1940-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima italiana « Canadian Pacific Railway », con sede in Roma, e fu affidato all'avv. Aurelio Nappi l'incarico di sequestratario;

Vista la lettera di dimissioni dell'avv. Nappi;

Considerato che l'azienda ha cessato ogni attività e che pertanto è opportuno porre l'azienda stessa in liquidazione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

La Società anonima italiana « Canadian Pacific Railway », con sede a Roma, sottoposta a sequestro con decreto interministeriale 18 novembre 1940-XIX, è posta in liquidazione ed è nominato liquidatore l'avv. Raffaele Intonti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze — DI REVEL
Il Ministro per le corporazioni — RICCI

(2709)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1941-XIX

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di « Mensanello » (Siena).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con Regio dereto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Siena, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di « Mensanello » (Siena), della estensione di ettari 850, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 30 giugno 1944-XXII. Per il periodo di tempo compreso fra tale data e quella di apertura della annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina, e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico.

Confini:

Strada comunale che partendo dal ponte « Alle Nove » sul fiume Elsa attraversa l'abitato di Onci;

Strada vicinale che conduce all'abitato di Fabbrica;

Strada comunale che da Fabbrica conduce alla « Madonnina » situata presso l'abitato di Quartaia;

Strada vicinale che da Quartaia, passando davanti la casa colonica « Campo al Sole » giunge all'abitato di Lano;
Strada comunale che da Lano, oltrepassato l'abitato, va ad imboccare la strada vicinale per Motrena;
Strada vicinale per Motrena e sua prosecuzione fino alla strada provinciale Maremmana;
Tratto della strada Maremmana che di qui conduce alla casa colonica « Pianacci »;
Strada poderale che da « Pianacci » conduce al fiume Elsa, nel punto in cui è situato il passo di Partena;
Il fiume Elsa da tale passo fino al ponte « Alle Nove ».

Il Comitato provinciale della caccia di Siena provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2726)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1941-XIX

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Pumenengo e Torre Pallavicina (Bergamo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Bergamo, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;
Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;
Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Pumenengo e Torre Pallavicina (Bergamo), della estensione di ettari 300, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 30 giugno 1944-XXII. Per il periodo di tempo compreso fra tale data e quella di apertura della annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina, e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico.
Confini:
a nord, canale Consorzio Roggie Cremonesi e fiume Oglio;
ad est, fiume Oglio;
a sud, canale Consorzio Roggie Cremonesi fino alla cascina Molino - da qui la strada comunale per Torre Pallavicina fino all'incrocio della comunale Pumenengo Torre Pallavicina;
ad ovest, canale Consorzio Roggie Cremonesi.

Il Comitato provinciale della caccia di Bergamo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2724)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1941-XIX

Divieto di caccia e uccellagione in una zona della provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, 1016;
Vista la proposta inoltrata, in conformità dei voti espressi dalla Sottosezione cacciatori di Valle Taleggio, dal Comitato provinciale della caccia di Bergamo e tendente ad ottenere l'istituzione del divieto generale ed assoluto dell'esercizio venatorio nella sottoindicata zona di montagna, a scopo di protezione della coturnice e del fagiano di monte;
Ritenuta l'opportunità di applicare l'art. 23 del surricordato testo unico;
Udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Per tutta la durata dell'annata venatoria 1941-42 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico citato nelle premesse, l'esercizio della caccaia e della uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della estensione di ettari 2000 circa, ricadente nei comuni di Taleggio, Vedeseta e Cassiglio e delimitata dai seguenti confini:
a nord Baite Monte Piazzo - Valle di Concoli sino all'incontro dei roccioni che scendono dalle Perone - di qui il ciglione degli stessi roccioni che sale fino alla Bocchetta di Vendulpiano - dalla Bocchetta di Vendulpiano ed alle Baite del monte Baitone, di qui il sentiero che risale al passo Baciamorti ed al Pizzo Ventulosa;
ad est, dal Pizzo di Ventulosa il confine territoriale per il comune di Taleggio e i comuni di Camerata Cornello e S. Giovanni Bianco fino alla fontana di Cantiglio - dalla fontana di Cantiglio la mulattiera per Sottochiesa sino alla Forcella di Cantiglio - dalla Forcella di Cantiglio il canalone che scende sino alla carrozzabile per S. Giovanni Bianco nei Serrati;
a sud, dai Serrati la strada carrozzabile per Sottochiesa sino al ponte del Becco;
ad ovest, dal ponte del Becco la valle di Forcella sino al Prato Lungo - dal Prato Lungo il canale del Lellie sino alle Fontane del monte Arale Alto - dalle Fontane il sentiero che per la costa arriva alle Baite del Piazzo passando per le Bocchette del Piano della Questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2725)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che, in data 10 corrente, è stato inviato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 530, riguardante l'aumento delle pene stabilite contro coloro che ascoltano le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione o di radiocomunicazione.

(2743)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale in data 17 aprile 1941-XIX relativo alla revoca del provvedimento di sequestro di azienda — pubblicato col n. 1830 a pagina 1859 della *Gazzetta Ufficiale* n. 112 in data 13 maggio 1941-XIX — in luogo di: « Società Anonima Cucirini Trobasso Intra, con sede a Milano » deve leggersi: « Società Anonima Trobasso Intra, con sede ad Intra ».

(2759)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 4 luglio 1941-XIX - N. 147

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione	Cambio indicativo
Argentina (peso carta)	4,51	—	—
Belgio (belgas)	—	3,0123 (1)	—
Bolivia (boliviano)	—	—	0,3325
Brasile (milreis)	—	—	0,9786
Bulgaria (leva)	—	23,20	—
Canadà (dollaro)	—	—	—
Cile (peso)	—	—	0,665
Danimarca (corona)	—	3,6680	—
Egitto (lira eg.)	—	—	—
Equador (sucre)	—	—	1,33
Estonia (corona)	—	4,6970	—
Finlandia (marka)	—	38,91	—
Francia (franco)	—	—	38,022
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045	—
Giappone (yen)	—	—	4,4762
Grecia (dracma)	—	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—	75,285
Islanda (corona)	—	—	3,0679
Lettonia (lat)	—	3,6751	—
Lituania (litas)	—	3,3003	—
Messico (peso)	—	—	3,895
Norvegia (corona)	—	4,3215 (1)	—
Olanda (fiorino)	—	10,09 (1)	—
Perù (soles)	—	—	2,8975
Polonia (zloty)	—	380,23	—
Portogallo (scudo)	0,7670	—	—
Romania (leu)	—	10,5263	—
Slovacchia (corona)	—	65,66	—
Spagna (peseta)	—	169,40	—
S. U. America (dollaro) (nom).	19 —	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290	—
Svizzera (franco)	441 —	441 —	—
Turchia (lira T)	—	15,29	—
Ungheria (pengo)	—	3,85205	—
U.R.S.S. (rublo)	—	—	—
Uruguay (pesos)	—	—	8,2175
Venezuela (bolivar)	—	—	5,2250

Rendita 3,50 % (1906)	75,90
Id. 3,50 % (1902)	73,075
Id. 3 % lordo	53,20
Id. 5 % (1935)	92,675
Redimibile 3,50 % (1934)	72,85
Id. 5 % (1936)	94,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,725
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,60
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,275
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,975
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	99,275
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	99,40

(1) Dal 1° luglio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

31ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto di 1ª e di 2ª categoria

Si notifica che nel giorno di venerdì 1° agosto 1941-XIX, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 31ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto, di prima e di seconda categoria create con la legge 15 maggio 1910, n. 228.

Le obbligazioni da estrarre, secondo la tabella di ammortamento, sono 7520 per ciascuna delle due categorie.

I numeri delle obbligazioni estratte saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1941-XIX

(2711) *Il direttore generale*: POTENZA

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 45 posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale delle Imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1940-XVIII con il quale venne indetto un concorso per titoli a 45 posti di ingegnere in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale ingegneri degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto Ministeriale 23 maggio 1940-XVIII con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1923, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive modificazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice anzidetta e riconosciuta la regolarità del procedimento da essa seguita nel concorso di che trattasi;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso per titoli a 45 posti di ingegnere in prova nel ruolo di gruppo *A* (ingegneri) del personale delle Imposte di fabbricazione, indetto con decreto Ministeriale 30 aprile 1940-XVIII:

1. Perucca Primo fu Giovanni . . . . punti 9.0155
2. Mazzocchi Alfredo fu Achille . . . . » 8.8529
3. Pratelli Aldo di Francesco . . . . » 8.3775
4. D'Ecclesia Mario fu Guglielmo . . . . » 8.3007
5. Picone Riccardo di Alfonso . . . . » 8.2353
6. Spallicci Emilio di Domenico . . . . » 8.0547
7. Monastero Filippo fu Emanuele . . . . » 7.9861
8. Sarinelli Angelo di Ferdinando . . . . » 7.9590
9. Jesu Antonio fu Giovanni . . . . » 7.9447
10. Montagna Giuseppe di Michele . . . . » 7.8916
11. Guarino Luigi di Antonio . . . . » 7.8405
12. Barragato Gerlando di Gaetano . . . . » 7.8165
13. Ferruggia Francesco di Domenico . . . . . . » 7.8104
14. Tommei Gino fu Modesto . . . . » 7.8100

15. Lampasona Gaspare di Pietro . . . . punti 7.7937
16. Paone Nicola di Matteo . . . . » 7.7799
17. Musso Ubaldo di Ugo . . . . » 7.7614
18. Bonotto Augusto di Antonio . . . . » 7.7391
19. Paoloni Alessandro di Ulderico, combattente . . » 7.7310
20. Olivieri Giuseppe di Angelo . . . . » 7.7009
21. La Russa Giuseppe di Francesco . . . . . . » 7.6989
22. Di Giovanni Antonio di Giuseppe . . . . . . » 7.6880
23. Benincasa Osvaldo di Giuseppe . . . . » 7.6824
24. Rossi Giulio di Gustavo . . . . » 7.6518
25. Occhiochiuso Giovanni di Luciano . . . . . . » 7.6385
26. Burragato Guglielmo di Giuseppe, combattente » 7.6193
27. Rini Rosario di Pietro . . . . » 7.5966
28. Di Falco Mario di Giuseppe . . . . » 7.5933
29. Bolignari Giovanni di Antonino . . . . » 7.5404
30. Bergonzini Franco di Efraim . . . . » 7.5298
31. Pravatà Giovanni di Pietro . . . . » 7.5081
32. Forte Nicola di Gennaro, combattente . . . . » 7.5070
33 Caruso Amedeo fu Giuseppe . . . . » 7.4899
34. Bellassai Alberto di Michele . . . . » 7.4830
35. Pau Antonio fu Efisio, antemarcia . . . . . . » 7.4738
36. Piazza Salvatore di Giuseppe . . . . » 7.4579
37. De Marco Arturo di Francesco, combattente . . » 7.4553
38. Fabii Filippo di Luigi . . . . » 7.4464
39. Gentile Raffaele di Iro . . . . » 7.4373
40. Gorini Giovanni di Alberto . . . . » 7.4278
41. Brugnone Vincenzo di Americo . . . . » 7.4238
42. Aronna Olimpio di Pietro . . . . » 7.4147
43. La Barbiera Francesco fu Pietro . . . . . . » 7.4059
44. Verdina Tomaso fu Nicolò . . . . » 7.3953
45. Tedesco Antonino di Vincenzo . . . . » 7.3930
46. Baracca Giuseppe di Achille . . . . » 7.3733
47. Zappulla Lucio di Giovanni . . . . » 7.3670
48. La Peccerella Alceo di Alberto . . . . . . » 7.3649
49. D'Onofrio Umberto di Mariano . . . . » 7.3452
50. Storelli Vittorio di Nicola Andrea . . . . . . » 7.3177
51. Messuri Armando di Luigi . . . . » 7.3122
52. Cremonini Sanzio di Romeo . . . . » 7.3033
53. La Rosa Filippo di Ferdinando, combattente . » 7.3021
54. Papaleo Raffaele fu Luigi, combattente . . . . » 7.2776
55. Castellani Alfiero fu Eugenio, antemarcia . . . » 7.2670
56. Gnisci Ugo di Salvatore . . . . » 7.2669
57. Camilleri Rosario fu Giuseppe, inval. di guerra » 7.2600
58. Micheluzzi Vittorio di Ettore . . . . » 7.2541
59. Grimaldi Vittorio di Alfredo . . . . » 7.2478
60. Melluso Guido di Giovanni . . . . » 7.2414
61. Lo Monaco Domenico di Nicolò . . . . » 7.2398
62. Cacopardi Leonardo di Saverio . . . . » 7.2028
63. Messineo Ignazio di Francesco . . . . » 7.1761
64. Russo Onofrio di Francesco . . . . » 7.1741
65. Caruso Francesco di Mario . . . . » 7.1365
66. Travostini Antonio di Umberto, antemarcia . . » 7.1192
67. Mannanici Nicolò di Ernesto . . . . » 7.0914
68. Cardosi Alfredo di Leone . . . . » 7.0869
69. Lo Cascio Salvatore di Filippo . . . . » 7.0784
70. Verde Francesco di Salvatore . . . . » 7.0515
71. Bianchi Armando fu Francesco, combattente . » 7.0185
72. Cordaro Paolo fu Giovanni . . . . » 7.0153
73. Pistolese Luigi fu Giuseppe . . . . » 7.0095

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del suddetto concorso, nell'ordine sottoindicato, i seguenti candidati:

1. Perucca Primo fu Giovanni . . . . punti 9.0155
2. Mazzocchi Alfredo fu Achille . . . . » 8.8529
3. Fratelli Aldo di Francesco . . . . » 8.3775
4. D'Ecclesia Mario fu Guglielmo . . . . » 8.3007
5. Picone Riccardo di Alfonso . . . . » 8.2353
6. Spallicci Emilio di Domenico . . . . » 8.0547
7. Monastero Filippo fu Emanuele . . . . » 7.9861
8. Sarinelli Angelo di Ferdinando . . . . » 7.9590
9. Jesu Antonio fu Giovanni . . . . » 7.9447
10. Montagna Giuseppe di Michele . . . . » 7.8916
11. Guarino Giuseppe di Antonio . . . . punti 7.8405
12. Barragato Gerlando di Gaetano . . . . » 7.8165
13. Ferruggia Francesco di Domenico . . . . . » 7.8104
14. Tommei Gino fu Modesto . . . . » 7.8100
15. Lampasona Gaspare di Pietro . . . . » 7.7937
16. Paone Nicola di Matteo . . . . » 7.7799
17. Musso Ubaldo di Ugo . . . . » 7.7614
18. Bonotto Augusto di Antonio . . . . » 7.7391
19. Paoloni Alessandro di Ulderico, combattente . » 7.7310
20. Olivieri Giuseppe di Angelo . . . . » 7.7009
21. La Russa Giuseppe di Francesco . . . . . . » 7.6989
22. Di Giovanni Antonio di Giuseppe . . . . . . » 7.6880
23. Benincasa Osvaldo di Giuseppe . . . . . . » 7.6824
24. Rossi Giulio di Gustavo . . . . » 7.6518
25. Occhiochiuso Giovanni di Luciano . . . . . » 7.6385
26. Burragato Guglielmo di Giuseppe, combattente . » 7.6193
27. Rini Rosario di Pietro . . . . » 7.5966
28. Di Falco Mario di Giuseppe . . . . » 7.5933
29. Bolignari Giovanni di Antonio . . . . » 7.5404
30. Bergonzini Franco di Efraim . . . . » 7.5298
31. Pravatà Giovanni di Pietro . . . . » 7.5081
32. Forte Nicola di Gennaro, combattente . . . . » 7.5070
33. Caruso Amedeo fu Giuseppe. . . . . » 7.4899
34. Bellassai Alberto di Michele . . . . » 7.4830
35. Pau Antonio fu Efisio, antemarcia . . . . . » 7.4738
36. Piazza Salvatore di Giuseppe . . . . » 7.4579
37. De Marco Arturo di Francesco, combattente . » 7.4553
38. Fabii Filippo di Luigi . . . . » 7.4464
39. Gentile Raffaele di Iro . . . . » 7.4373
40. La Rosa Filippo di Ferdinando, combattente . » 7.3021
41. Papaleo Raffaele fu Luigi, combattente . . . » 7.2776
42. Castellani Alfiero fu Eugenio, antemarcia . . . » 7.2670
43 Camilleri Rosario fu Giuseppe, invalido guerra » 7.2600
44. Travostini Antonio di Umberto, antemarcia . » 7.1192
45. Bianchi Armando fu Francesco, combattente . » 7.0185

Art. 3.

Sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine sotto indicato, i seguenti candidati.

1. Gorini Giovanni di Alberto . . . . punti 7.4278
2. Brugnone Vincenzo di Americo . . . . » 7.4238
3. Aronna Olimpio di Pietro . . . . » 7.4147
4. La Barbiera Francesco fu Pietro . . . . . . » 7.4059
5. Verdina Tomaso fu Nicolò . . . . » 7.3953
6. Tedesco Antonino di Vincenzo . . . . » 7.3930
7. Baracca Giuseppe di Achille . . . . » 7.3733
8. Zappulla Lucio di Giovanni . . . . » 7.3670
9. La Peccerella Alceo di Alberto . . . . . . » 7.3649
10. D'Onofrio Umberto di Mariano . . . . » 7.3452
11. Storelli Vittorio di Nicola Andrea . . . . . » 7.3177
12. Messuri Armando di Luigi . . . . » 7.3122
13. Cremonini Sanzio di Romeo . . . . » 7 3033
14. Gnisci Ugo di Salvatore . . . . » 7.2669
15. Micheluzzi Vittorio di Ettore . . . . » 7.2541
16. Grimaldi Vittorio di Alfredo . . . . » 7.2478
17. Melluso Guido di Giovanni . . . . » 7.2414
18. Lo Monaco Domenico di Nicolò . . . . . . » 7.2398
19 Cacopardi Leonardo di Saverio . . . . . . » 7.2028
20. Messineo Ignazio di Francesco . . . . . . » 7.1761
21. Russo Onofrio di Francesco . . . . » 7.1741
22. Caruso Francesco di Mario . . . . » 7.1365
23. Mannanici Nicolò di Ernesto . . . . » 7.0914
24. Cardosi Alfredo di Leone . . . . » 7.0869
25. Lo Cascio Salvatore di Filippo . . . . . . » 7.0784
26 Verde Francesco di Salvatore . . . . » 7.0515
27. Cordaro Paolo fu Giovanni . . . . » 7.0153
28. Pistolese Luigi fu Giuseppe . . . . » 7.0095

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(2715)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.